



Art. 91 Decreto Cura Italia – Omessi o ritardati adempimenti del debitore: il rispetto delle misure di contenimento esclude la responsabilità del debitore

AVV. SALVATORE D'URSO

L'art. 91 del Decreto Cura Italia, prevede che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini di escludere la responsabilità del debitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Il Governo interviene così in favore delle imprese – ed invero con una misura del tutto inefficace - in deroga alla regola generale dell'art. 1218 c.c. che prevede il generale principio della responsabilità del debitore in caso di inadempimento e/o ritardo, salvo che il debitore non provi che l'inadempimento e/o il ritardo è stato determinato da **impossibilità della prestazione** per causa a lui non imputabile.

Secondo la costante giurisprudenza, per aversi impossibilità della prestazione, definitiva o temporanea, (art. 1256 c.c.) ed essere così esonerato dalle conseguenze negative dell'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, il debitore ha l'**onere di provare** che l'inadempimento sia stato determinato da *causa a sé non imputabile* e pertanto deve dimostrare la presenza:

a. di un elemento estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo; e

b. di quei fattori che (i) non siano riconducibili ad un difetto della diligenza che a cui il debitore è tenuto nell'adempiere e (ii) siano tali che il debitore non possa, con uguale diligenza, porre riparo alle relative conseguenze.

Ne deriva che la liberazione del debitore è possibile solo se ed in quanto concorrano:

1. l'elemento oggettivo della impossibilità di eseguire la prestazione;
2. l'elemento soggettivo dell'assenza di colpa in capo al debitore con riferimento al verificarsi dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.

Con l'articolo 91 del D.L. in commento il legislatore ha, invece, modificato le regole appena viste prevedendo che **il solo rispetto delle misure di contenimento sarà SEMPRE valutato** - come unico presupposto per escludere la responsabilità del



debitore che ha omissso e/o ritardato la prestazione. Ne deriva che il debitore non sarà tenuto al risarcimento dei danni, al pagamento di eventuali penali e non cadrà in alcuna decadenza.

Sotto un profilo diverso, l'art. 91 del Decreto Cura Italia sembra legittimare, dunque, le imprese **soltanto a ritardare e/o sospendere il pagamento delle obbligazioni che scadono nel periodo di attuazione delle misure di contenimento**, senza che tale ritardo od omissione producano gli effetti normalmente tipici, quali il diritto al risarcimento dei danni (nelle obbligazioni pecuniarie, dunque, gli interessi legali o di mora), la decadenza (ad es. dal beneficio del termine laddove si tratti di obbligazioni con pagamenti rateali) ovvero ancora l'applicazione di penali eventualmente previste nei contratti. Non consentirebbe invece al debitore di liberarsi definitivamente dal proprio impegno ai sensi del secondo comma dell'art. 1256 c.c. che prevede che l'obbligazione **si estingua senza responsabilità del debitore** se l'impossibilità duri tanto a lungo da far sì che:

- a. il debitore non sia più ritenuto obbligato alla prestazione o
- b. il creditore non vi abbia più interesse.

Perché si verifichi tale effetto liberatorio, la giurisprudenza innanzi richiamata richiede la ricorrenza di presupposti più stringenti. L'art. 91 del Decreto Cura Italia parrebbe dunque consentire agli imprenditori solo di spostare le scadenze a data successiva. Scadenze ed obbligazioni che dovranno, in ogni caso, essere rispettate e pagate, anche se in un momento successivo.

Avvertenza ⓘ

Il presente documento riassume i contenuti di alcuni provvedimenti di recenti o prossima emanazione in relazione all'emergenza Coronavirus in corso nel nostro Paese.

In considerazione delle finalità divulgative del presente documento e della costante evoluzione degli argomenti che ne formano oggetto, non circolare o farne uso senza averlo verificato o adattato al caso concreto. Il presente documento non costituisce quindi parere legale, avendo scopi esclusivamente informativi.

Vi invitiamo a contattare i Professionisti di Limatola Avvocati per maggiori chiarimenti.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of **HLB International**
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Po, 16B
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56